

COMUNE DI VENEZIA

N. _____ Repertorio Municipale

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED
ANALISI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E FAV.**

**C.I. 15042 RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGE-
TICA DEL COMPLESSO EX EDISON A MARGHERA.**

CIG _____ CUP F73G24000070006

TRA:

a) _____ nato a _____ il _____ - C.F.:
_____, in qualità di legale rappresentante
dell'impresa _____ con sede in _____ (INDICARE SEDE
LEGALE E DOMICILIO FISCALE DELL'IMPRESA. QUALORA NON COINCI-
DANO, SPECIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E DOMICILIO FI-
SCALE)

Domicilio fiscale: _____ Codice fiscale n.: _____,
che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

b) _____ nato a _____ il
_____ - C.F.: _____, che dichiara
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua
qualità di Dirigente _____, domiciliato, per la

carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.
Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO CHE

-che, in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n. ____ in data ____ del Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma, i servizi sono stati aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'anzidetto appaltatore, per l'importo complessivo di €= (o.f.e.) come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul prezzo a base di offerta;

—che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, si dà atto che non si è reso necessario effettuare la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto in quanto il suddetto capitolato non è stato redatto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riser-

va alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica e dell'offerta tecnica presentate in sede di gara, documenti che vengono espressamente richiamati e fanno parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegati al medesimo, e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

2. L'appalto consta delle seguenti prestazioni:

- n. 17 analisi di caratterizzazione di fibre artificiali vetrose (FAV);
- n. 17 determinazioni analitiche per la verifica del contenuto di amianto su campioni massivi (analisi qualitativa);
- comprensivi di relazione tecnica conclusiva comprensiva di analisi e interpretazione dei risultati, determinazione dell'indice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto, corredata da report fotografico e localizzazione dei punti di campionamento su elaborato grafico e comprensivi di spese generali e accessorie, trasporto, spostamenti, allestimento e approntamenti mezzi e attrezzature per le prove, nonché ogni ulteriore costo diretto e indiretto connesso all'esecuzione delle attività, valutati a corpo, valutati a corpo per quanto sopra esposto.

Articolo 2. Durata

1. La durata del presente contratto è pari a 60 giorni con decorrenza dal _____ fino al _____.

[Nell'ipotesi di esecuzione anticipata del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023: 2. L'esecu-

zione del servizio è iniziata prima della stipula del contratto giusta comunicazione del ____PG_____, alla luce delle seguenti ragioni:_____;

[Nell'ipotesi di esecuzione d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023: 2. L'esecuzione del servizio è iniziata in via d'urgenza giusta comunicazione del ____PG_____, alla luce delle seguenti ragioni:_____]

Articolo 3. Ammontare del contratto e modalità di pagamento

1. L'importo contrattuale di aggiudicazione *comprensivo degli oneri per la sicurezza*, ove previsti, ammonta ad €_____ = (euro ____), oneri fiscali esclusi.
2. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato in unica soluzione, alle seguente scadenza: avvenuta ultimazione del servizio.
3. È onere dell'affidatario comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione del servizio.
4. La verifica di conformità della prestazione è avviata dal RUP (o dal DEC, ove presente) entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione e deve essere ultimata entro i successivi 60 giorni dalla conclusione della prestazione, salvo diverso termine ai sensi dell'art. 125, comma 7 d.lgs. 36/2023.
5. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le con-

testazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di regolare esecuzione. Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate o da applicarsi.

6. Ai sensi dell'art. 125 comma 7 D.Lgs. 36/2023 all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Articolo 4 . Revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al 5% (cinque per cento,) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5% (cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza _____[indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice]

Art. 4 bis – Clausole sociali

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57 del d.lgs. 36/2023 s.m.i. e dall'ivi richiamato allegato II.3, l'appaltatore si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del con-

tratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità].

Articolo 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante

avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 – P.IVA 00339370272 – Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 6. Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

2. L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurati-

va, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 119 d.lgs. 36/2023.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione della prestazione e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 7. Subappalto

Ipotesi Subappalto A, se non è stato dichiarato il subappalto in sede di offerta

1. Il subappalto non è ammesso non avendo l'impresa dichiarato nell'allegato Adi voler subappaltare parte delle prestazioni.

Ipotesi Subappalto B, se è stato dichiarato

1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni che il subappaltatore ha dichiarato di voler subappaltare in sede di offerta, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c):

3. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto ai sensi dell'art. 119, co. 2 bis del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. nonché una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.

5. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

6. Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

7. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

8. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

9. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, inoltre, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle prestazioni non è consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

10. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119, commi 1 e 2, del Codice dei contratti.

11. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

12. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

13. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.

14. Nel caso in cui le prestazioni dedotte in contratto siano soggette all'obbligo di iscrizione alla White list, il subappaltatore si obbliga a verificare e comunicare tempestivamente alla stazione appaltante la perdita dell'iscrizione alla White list e anagrafe antimafia. La stazione appaltante svolge controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione, nei casi in cui l'autorizzazione del subappalto sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.

Articolo 8. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, è vietata all'appaltatore la cessione del contratto, pena la nullità dell'atto di cessione.

2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

Articolo 9. Condizioni generali di esecuzione del servizio e verifiche in fase esecutiva

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti approvato con d.lgs. n. 36/2023 e nei suoi allegati.

I seguenti commi sono da inserire modulando le caratteristiche dei controlli a secondo dell'importo dell'affidamento e delle caratteristiche delle prestazioni

2. Ai sensi della misura C_36 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, nonché in adempimento delle indicazioni contenute nella deliberazione Anac n. 497 del 29 ottobre 2024, si riepilogano di seguito i controlli e le verifiche periodiche cui verrà assoggettata la prestazione:

3. Si rappresenta che la stazione appaltante, in adempimento della misura C_ 37 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente

PIAO del Comune di Venezia, effettuerà delle verifiche, anche qualitative, alla luce dei criteri di misurabilità effettivamente utilizzati sulla scorta di apposita *check-list* redatta in adempimento della misura anticorrottiva indicata.

4. L'affidatario si impegna alla consegna degli elaborati nel numero di 1 (una) copia cartacea e in numero 4 (quattro) copie digitali, rispettivamente: 1 (una) in formato digitale editabile, 1 (una) in formato digitale pdf, 1 (una) in formato digitale sottoscritta digitalmente e 1 (una) in formato digitale depurata dei dati personali non pubblicabili ex lege (ad esempio nominativo dei professionisti, codice fiscale delle persone fisiche, luogo e data di nascita, numeri di telefono, luogo di residenza, timbro e firma autografa, etc.); in relazione a tale ultimo formato è facoltà degli operatori economici, coerentemente alle previsioni del vigente PIAO dell'Ente, valutare di produrre la copia contenente i nominativi dei professionisti che hanno redatto e/o sottoscritto il progetto, fermo restando il divieto di inserire gli ulteriori dati personali sopra richiamati.

Articolo 10. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

L'operatore risulta esentato dalla presentazione della garanzia definitiva.

Articolo 11. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'appaltatore ha dichiarato di possedere polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi n. _____, emessa dalla società _____ - Agenzia di _____, con scadenza _____, per un massimale di € _____ per ogni sinistro.

Articolo 12. Penali

1. In adempimento della misura C_ 42 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, qualora l'esecuzione del servizio venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'Affidatario, sarà applicata una penale pari al 1,00 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €_____ =.

2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto, senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che risulti effettivamente utilizzabile. Tale risoluzione potrà avvenire anche nell'eventualità di manifesta carenza nell'azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai lavori alla quale egli è preposto ovvero di mancanze gravi nell'attività professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a persone o cose.

3. In tale ipotesi, non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun ulteriore compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

4. L'importo delle penali applicate non potrà complessivamente superare il 20% dell'importo contrattuale.

Articolo 12 bis. Procedimento e tempi per applicazione delle penali. Soggetti competenti

1 In adempimento in adempimento della misura C_ 42 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, il procedimento per l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedente dovrà necessariamente iniziare entro 10 giorni e concludersi entro e non oltre 30 giorni.

Il Rup dell'intervento sarà tenuto ad avviare e concludere il procedimento nelle tempistiche previste dal comma precedente.

Articolo 13. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii. e dal vigente Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi degli artt. 11 e 119 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. n. 36/2023.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, può pagare direttamente ai lavoratori

le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità

1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i..

2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il

maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

6. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

8. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

9. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

10. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

11. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Articolo 16. Recesso e risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità e i termini in esso previsti.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge

6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, previo contraddittorio tra le parti, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e della vigente sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026 del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

4. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi delle seguenti situazioni:

- in caso di frode o di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura, in particolare nel caso in cui non esegua l'appalto in modo strettamente conforme all'offerta e al presente allegato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti ;

- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la fornitura;
- mancato rispetto delle normative vigenti;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento (DPR n. 62/2013 e s.m.i. e quello interno del Comune di Venezia adottato con delibera di Giunta n. 78 del 13/04/2023;

2. Ogni addebito è preceduto da formale contestazione allo scopo di consentire al fornitore il diritto al contraddittorio. Questi può presentare specifiche controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17. Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in _____ *[ovvero presso gli uffici _____ del Comune di Venezia]*.

Articolo 18. Controversie

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 19. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati perso-

nali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Articolo 20 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. del

- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 6 comma 3;
- l'offerta tecnica;
- le polizze di garanzia;
- il computo metrico estimativo;
- l'analisi prezzi;
- il Piano di monitoraggio amianto e FAV e relativa planimetria.

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante della società

.....

(firmato digitalmente)

Il Dirigente

arch./ing./dott. _____

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra
....., quale legale rappresentante della società, dichiara di ap-
provare specificamente le condizioni di cui agli articoli
.....del presente contratto.

Il legale rappresentante della società

.....

(firmato digitalmente)

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.
lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documen-
tale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento
informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.lgs n.
82/2005.*